

**Parere alla Commissione Lavoro del Senato della Repubblica sul d.d.l. n.1473 del 2009
rubricato “Disegno di legge per la regolamentazione dei conflitti collettivi di lavoro con
riferimento alla libera circolazione delle persone” e sul d.d.l. n.1409 del 2009**

di Luigi Mariucci
(ordinario di diritto del lavoro alla Università di Venezia-Ca' Foscari)

11 aprile 2011

Sui disegni di legge in oggetto il mio parere è complessivamente negativo, per le ragioni qui esposte.

In primo luogo non si può assolutamente condividere l'idea di intervenire su una materia costituzionalmente rilevante e cruciale ai fini della relazione tra Stato e autonomie sociali, ancora prima che sul versante interno delle relazioni sindacali, come il diritto di sciopero di cui all'art.40 cost., mediante un disegno di legge delega, come invece prevede l'art.1 del disegno di legge governativo per il quale “al fine di favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi diretti a realizzare un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e il diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone”. Già la pretesa di ottenere dal Parlamento una delega a regolare il diritto di sciopero, cioè un diritto costituzionale fondamentale, appare *extra* e, anzi, *contra ordinem*.

Nel merito la questione, se possibile, si aggrava. Il governo infatti chiede di ottenere la suddetta delega sulla base dei due seguenti criteri direttivi, enunciati all'art.2 del disegno di legge: “previsione della necessità di proclamazione dello sciopero da parte di organizzazioni sindacali complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al 50 per cento” (lettera a) dell'art.2); “previsione per via contrattuale o, in assenza di accordo o contratto collettivo, nelle regolamentazioni provvisorie della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero stesso da parte del singolo lavoratore”. Siamo di fronte ad una doppia e clamorosa rottura del dettato costituzionale. Per un verso si infrange la tradizione costituzionale, che qualifica il diritto di sciopero come un diritto individuale ad esercizio collettivo, legittimando il monopolio sindacale

(*sub specie* di sindacato maggioritario) nella dichiarazione di sciopero. Ciò che in Italia non è possibile, finchè resteranno in vigore gli artt. 39 e 40 cost., come lo scrivente ha più volte argomentato in altri scritti, sostenendo che la radice della qualificazione del diritto di sciopero trova, nel nostro ordinamento, la sua radice più robusta nel primo comma dell'art.39 cost, relativo alla libertà sindacale, prima ancora che nell'art.40. Ragionamento complesso che si può sintetizzare richiamando una celebre affermazione di Gino Giugni per il quale la costruzione del diritto di sciopero come “diritto individuale ad esercizio collettivo” va considerata come un “dogma fondato sulla ragione”.

Palesamente incostituzionale è poi la successiva pretesa di richiedere la preventiva dichiarazione di adesione allo sciopero da parte del singolo. La libertà sindacale e il diritto di sciopero hanno infatti nella nostra costituzione una doppia faccia: positiva e negativa. Si deve essere liberi di aderire o non aderire a un sindacato, e allo stesso tempo liberi di aderire o non aderire a uno sciopero. In particolare, nel caso dello sciopero, si deve essere liberi di aderire o meno a ragion veduta, anche all'ultimo minuto, nel momento in cui lo sciopero in effetti viene svolto. La dichiarazione “preventiva” è un non-senso, perché trasforma le singole persone per così dire in “militanti”, aderenti o non aderenti allo sciopero per “pregiudizio” e non per libera scelta in relazione alle modalità concrete dello stesso sciopero. A tacere del fatto che la suddetta “dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero” rievoca inevitabilmente le antiche e odiose pratiche di “schede” di infausta memoria.

Resta sconcerto inoltre che tutta l'apparecchiatura normativa fin qui descritta sia finalizzata allo specifico obiettivo di ridurre la conflittualità nel settore dei trasporti pubblici. Come se il governo, dalla vicenda Alitalia alle complesse questioni del finanziamento dei trasporti pubblici locali, oggetto di un inverecondo palleggio tra responsabilità dello Stato e delle Regioni, fosse del tutto irresponsabile della suddetta conflittualità. Come è evidente le misure in oggetto, apparentemente finalizzate a dettare nuove regole in un settore specifico, quello del trasporto, sono dotate di intrinseca e diffusa potenzialità espansiva. Se tali regole sono accettabili a garanzia del c.d. “diritto

alla mobilità”, perché non dovrebbero esserlo anche, a maggior ragione, per il “diritto alla salute”, ovvero alla “igiene pubblica”, o alla “istruzione”, o alla “informazione”, fino, perché no, a risuscitare l’antico “interesse superiore della produzione nazionale”? Si obietta che solo nei settori del trasporto pubblico si determinano agitazioni e scioperi, a volte più proclamati che realmente effettuati, con frequenza e forme tali da ledere fortemente il diritto dei cittadini alla mobilità urbana e extraurbana. Se è così, si inaspriscano quindi le sanzioni a carico dei singoli e dei soggetti collettivi che violano le regole. Ma un argomento empirico non può essere utilizzato per alterare un impianto normativo che fonda le sue radici nell’ordinamento costituzionale. Non si possono alterare i principi per una esigenza contingente, a meno che non si abbia un obiettivo diverso: usare strumentalmente le c.d. emergenze per aprire una breccia nell’ordine costituzionale.

Nel quadro appena descritto il riferimento al c.d. “sciopero virtuale” contenuto nel disegno del governo appare niente di più che una sorta di pannicello caldo. Un’idea, buona in astratto, si traduce in un marchingegno impraticabile. Le osservazioni critiche qui svolte nei confronti del disegno governativo in parola coinvolgono, di riflesso, quelle dell’altro disegno di legge, primo firmatario il sen. Ichino, le cui buone intenzioni appaiono del tutto vanificate nell’attuale contesto della politica legislativa del lavoro.